

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Provincia di Siena

ALLEGATO "A"

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 09/12/1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo":

PREMESSO CHE:

- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, reca misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la deliberazione G.R. n. 402 del 30 marzo 2020, relativa ai criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, ex art. 11 della L. 431/98;

VISTA la deliberazione di G.R. 851 del 23/06/2025 con la quale la Regione Toscana stabilisce il riparto delle risorse regionali per l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025;

CONSIDERATO CHE i Comuni, anche in forma associata, devono predisporre bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto;

RITENUTO necessario rispettare comunque i dettami normativi di cui alla L. 431/1998, nonché i parametri trasmessi dalla Regione Toscana utili ai fini della predisposizione dei bandi medesimi;

VISTA la Delibera della Giunta n.151 del 09/10/2025 che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2025;

VISTA la propria Determinazione n. 220 del 16/10/2025 che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini** per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025 e che pertanto fino **al 20 novembre 2025 ore 13.00**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare richiesta secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

- 1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge 2022, n. 198 il quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2024 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può, quindi, autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia, trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero.
- 2. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso e permanere fino all'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:

- 1) essere cittadino italiano:
- 2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:

1) essere residente nel Comune di Abbadia San Salvatore e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione:

1) essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore. Lo stesso deve essere in regola con le registrazioni annuali o deve contenere le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, oppure il contratto, può avere natura transitoria, purché conforme con l'Accordo Territoriale vigente nei comuni della zona Amiata Val d'Orcia o, in mancanza di quest'ultimi, deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004 ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà. Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, sarà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2025 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

- 2) non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- 3) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2025 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

- assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Abbadia San Salvatore. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- 2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

- 1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto "Giovani si" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025.
- 2) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con l'assegno di inclusione (ADI),a seguito dell'erogazione del contributo canone di locazione anno 2025, l'ente comunicherà all'INSP la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sull'importo quota "B" del beneficiario dell'Assegno riferito alla locazione;

F) Attestazione ISEE:

1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 32.456,72);

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 e l'importo del valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore a € 28.770,41 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24% (Euro 32.456,72)

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

- 2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D) comma 2) del bando.
- 3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2 - Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

(D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., art. 15 L. 183/2011) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Nello specifico sarà attivata la procedura del controllo a campione, ai sensi della normativa vigente, sulla veridicità delle autocertificazioni rese in merito alle dichiarazioni contenute nella domanda relativa all'ottenimento dei contributi per i Canoni di Locazione, nonché nella DSU presentata per l'ottenimento della certificazione ISEE, sui beneficiari risultati utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo in oggetto.

Art. 4 - Ise Zero

- 1. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 5 - Documentazione

- 1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati:
- a) copia di un documento o copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
- b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

- c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;
- f) l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS.

A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;

- g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera d);
- h) i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;
- i) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;
- I) deve essere allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- m) copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- 2) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, **entro il termine del 31 Gennaio 2026,** al competente Ufficio Servizi alla persona:
- a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;
- b) Modulo F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell'alloggio.
 - Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.
 - 3) Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Si precisa che i documenti possono essere allegati solo in formato .pdf e non devono superare i 2 MB. Documenti allegati in altri formati non sono leggibili in sede di istruttoria e non possono essere accettati, comportando l'esclusione della domanda, così come nel caso gli stessi siano non chiari o intellegibili.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoria del Comune di Abbadia San Salvatore, distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sotto indicata: fascia A): canone locazione / valore ISE = Punteggio

e ai punteggi di priorità attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri:

- Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate:
 - a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92) **punti 1**;
 - b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico **punti 1**. Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:
 - ☐ decesso di uno dei due genitori;
 - ☐ riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;
 - □ sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo;
 - c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità **punti 1**;
 - d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrassessantacinquenni **punti 1**.
- 3. I punteggi sopra elencati potranno essere cumulati.

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/reddito. qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

4. In presenza di ISE "ZERO" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1. Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi alla persona del Comune di Abbadia San Salvatore, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2. Formazione della graduatoria

L'Ufficio Servizi alla persona del Comune di Abbadia San Salvatore, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Abbadia San Salvatore, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line.

Successivamente l'Ufficio Servizi alla persona, decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.

Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Abbadia San Salvatore costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita determinazione della Responsabile del Servizio.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

- 1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili ed eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
- 2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:
- a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
- c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.
- 3. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

	di	destinare	ai	soggetti	collocati	in	graduatoria	percentuali	diverse	dal	100%	del	contributo
sp	etta	ante;											

- ☐ di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B.
- Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

- 4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 Dicembre 2025. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.
- 5. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto dell'importo quota "B" dell'assegno riferito alla locazione. Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sull'Assegno Di Inclusione per la quota destinata all'affitto.
- 6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo).

Art. 9 - Casi particolari

- 1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.
- 2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente (Modulo G).
- 3. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'Ufficio Servizi alla persona del Comune di Abbadia San Salvatore circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza

nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

- 1. Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.
- 2. Il Comune di Abbadia San Salvatore provvede all'erogazione del fondo pena la decadenza del beneficio dietro presentazione, entro il termine **del 31 Gennaio 2026**, di:
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2025;
- copia dell'ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

<u> </u>
Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile e leggibile, i seguenti dati:
□ nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del locatore
□ nome e cognome di chi effettua il pagamento
□ indirizzo dell'alloggio locato
□ importo del canone di locazione corrisposto
□ periodo di riferimento (mese ed anno di riferimento)
☐ firma leggibile del locatore per quietanza
□ apposizione della marca da bollo di € 2,00

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

- 3. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.
- 4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 11 - Termini di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, al **20 novembre 2025 ore 13:00**.

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

- 1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Abbadia San Salvatore Ufficio Servizi alla persona, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.abbadia.siena.it.
- 2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Le do	omand	e possono e	essere trasr	nesse, entro il te	ermine perentor	io in pre	ecedenza indic	ato:
	а	mezzo		elettronica	•		seguente	
comu	ıne.ab	badia@post	acert.tosca	na.it				
				effettuato da u	•			•
		•		re della domano				credenziali
PEC	, e la s	ottoscrizion	e dovrà ess	ere apposta in f	ormato elettron	co (firm	na digitale).	
				Ufficio Protocol	lo del Comune	di Ab	badia San Sa	lvatore, Via
Rom	a 2 - 5	3021 Abbad	lia San Salv	/atore (SI).				

Per la presentazione delle domande, **entro e non oltre le ore 13:00 del 20 novembre 2024**, farà fede il protocollo rilasciato dal Comune di Abbadia San Salvatore.

- 3. Il Comune di Abbadia San Salvatore declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
- 4. Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Abbadia San Salvatore Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi a:
 - Responsabile Dott. Giulio Fallani tel 0577 770314 e-mail: g.fallani@comune.abbadia.siena.it
 - Istruttore Amministrativo Vania Tuoni tel. 0577 770315 e-mail v.tuoni@comune.abbadia.siena.it
 - Istruttore Amministrativo Silvia Nocci tel 0577 770312 e-mail: s.nocci@comune.abbadia.siena.it

ORARIO UFFICIO: tutti i giorni ore 10:00/13:00 e Martedì e Giovedì 15.00/16.00

Art. 13 - Controlli e sanzioni

- 1. L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
- 2. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

- 4. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.
- 5. Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.
- 6. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Abbadia San Salvatore, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Abbadia San Salvatore, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

<u>Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati</u>

☐ Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abbadia San Salvatore
□ Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.Giulio Fallani Tel
0577/770314 e-mail: <u>g.fallani@comune.abbadia.siena.it</u> (Abbadia San Salvatore);
☐ Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti serviz

telematici srl e-mail rpd@consorzioterrecablate.it

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).

I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previste dal bando.

Il richiedente il contributo ad integrazione del canone di locazione potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
- richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di esaminare la domanda di richiesta di contributo ad integrazione del canone di locazione;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

- di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Abbadia San Salvatore presso l'Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
- 3. Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Abbadia San Salvatore all'indirizzo pec comune.abbadia@postacert.toscana.it Tel. 0577/770314.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Abbadia San Salvatore lì 10/10/2025

Responsabile del Servizio Dott.Giulio Fallani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abbadia San Salvatore ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005 Abbadia San Salvatore, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005